

Allegato 7



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Vs. rif. Prot. n. 0351338 del 16/07/2024

Alla Giunta Regione della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8815- Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i. per la "Realizzazione e gestione impianto fotovoltaico potenza nominale 78Mw e potenza in AC alla consegna di 60Mw con opere di connessione alla RTN in Loc. Montespogliamonaco di Altavilla Silentina (SA) - Proponente Società SPV Apulia 2002 S.r.l. - Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11320 del 29/12/2023. Riconvocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990. Riscontro pec del 14/07/2024 e nuova data Conferenza di Servizi (18/10/2024)-
PARERE

Si premette, che con D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, in riferimento al provvedimento autorizzatorio in corso ed alla documentazione pubblicata sulla pagina web del portale per le Valutazioni Ambientali VIA-VAS della Regione Campania la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:

✓ con nota parere prot.6875 del 04.03.2024 (Vs. rif. Prot. n. 35986 del 22/01/2024) l'Autorità di Bacino Distrettuale, in riferimento alle interferenze dell'impianto con le aree a pericolosità da frana (reale e potenziale) perimetrate dal Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PsAI) vigente per l'UoM Sele, ha rappresentato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 5 delle norme di attuazione (N.A.) del PsAI, l'ammissibilità dell'impianto fotovoltaico in oggetto è subordinata al non superamento della soglia di **rischio accettabile (R2)** conseguente alla realizzazione dell'opera, definito attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui all'Allegato "B" alle stesse N.A. ossia tenendo conto dei livelli di pericolosità individuati dal PsAI (art. 13, comma 7) e del livello di Danno potenziale attribuibile all'impianto in progetto sulla base dei livelli di danno assegnati agli elementi infrastrutturali. Gli esiti di dette valutazioni vanno riportate nello studio di compatibilità geologica di cui all'art. 51 delle N.A.;

- qualora l'impianto sia ascrivibile alla fattispecie delle *infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili*, ai sensi dell'art. 49, comma 5 delle citate N.A. ne è consentita la realizzazione purché siano soddisfatte le condizioni relative a ciascuna fattispecie di pericolosità/rischio idrogeologico e, per quanto disposto dal c. 6 dello stesso articolo, i progetti devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H; per quanto poi disposto dall'art. 36, nelle aree P_{utr1} è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata;

✓ il sopracitato Studio di Compatibilità prescritto dalle N.A del PsAI dovrà dimostrare che gli interventi in progetto siano compatibili con le condizioni di pericolosità e rischio dell'area in modo tale da garantire: l'integrità dell'impianto fotovoltaico e, qualora necessari, l'efficacia degli interventi/opere di stabilizzazione

dei versanti; ii) che la realizzazione di tutti gli interventi in progetto non dia luogo ad un aggravio delle condizioni di instabilità delle aree di progetto ovvero al trasferimento della pericolosità in altri settori dell'ambito geomorfologico all'interno del quale si localizzano ed evolvono i dissesti;

- ✓ la documentazione prodotta dal proponente, riferisce alla realizzazione di interventi di consolidamento e sistemazione dei versanti (cfr. elabb.: EL.9.1-Intervento di consolidamento - Relazione tecnica; EL.9.2-Aree oggetto di interventi di stabilizzazione; EL.9.3-Planimetria degli interventi di consolidamento; EL.9.4-Tipologia degli interventi di stabilizzazione; EL.R.06 Stabilizzazione dei versanti- EL.Tav.16 planimetria stabilizzazione dei versanti con particolari) consistenti in:
 - *trincee drenanti* finalizzate ad emungere acqua per ridurre la pressione interstiziale, con una inclinazione pari ad declivio del terreno interessato e smaltimento nel più vicino colatoio e attestate alla quota del substrato più solido (da 1 a 2 m). Si inseriranno tubazioni drenanti in pead con foratura al 50% , del tipo rinforzato, e sezione 150 mm , disposte a spina di pesce la cui confluenza in una tubazione di raccolta di sezione 400 mm che confluirà direttamente nell'impluvio con inclinazione di circa 50° nella direzione del flusso, interessandone esclusivamente l'argine senza creare impedimenti al regolare deflusso delle acque. Lo scarico della tubazione sarà ricoperto di massi affiancati con duplice scopo di stabilizzazione e di evitare un pericoloso ingresso della fauna locale di piccole dimensioni;
 - *opere di ingegneria naturalistica* finalizzate alla stabilizzazione del pendio senza interferire con le strutture dei fotovoltaici soprastanti. Si tratta di gradonate vive a file parallele di ramaglia di piante legnose con capacità di riproduzione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) e/o arbusti radicati autoctoni e successiva copertura con materiali provenienti dagli scavi superiori.
- ✓ la valutazione preliminare dei livelli di rischio conseguenti la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (art. 13, comma 5 delle N.A.) condotta nello studio geologico e di compatibilità idrogeologica (cfr. elab. E.R_R.G_Studio Geologico e di compatibilità idrogeologica – revisione Giugno 2024 ultima consultabile a partire dal 19 luglio sul portale VIA VAS Regione Campania CUP 8815_prot.357908_SPV_Apulia) non risulta riferita al livello di Danno attribuibile all'impianto fotovoltaico in progetto (elemento infrastrutturale) che, secondo i criteri del PsAI, è caratterizzabile con un Danno Elevato (D3). Nello specifico, la valutazione è stata effettuata assumendo a riferimento la sola condizione ante-operam, definita dal PsAI con livello di Danno moderato (D1) sulla base della Densità dell'edificato e della Densità abitativa. Pertanto, sulla base degli *Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio* di cui all'Allegato "B" delle N.A., la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nelle aree a pericolosità reale media (Pf2; Pf2a) comporta un livello di rischio elevato (Rf3; Rf3a) ossia superiore alla soglia di rischio accettabile (Rf2);
- ✓ sulla base dei suddetti livelli di rischio elevato (Rf3; Rf3a) nella condizione post-operam, l'ammissibilità dell'impianto fotovoltaico è subordinata alle condizioni di cui all'art.49 comma 5 delle N.A. del PsAI, ossia che trattasi di *infrastruttura di interesse pubblico non altrimenti localizzabile*;
- ✓ le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono ritenute, ai sensi dell'art. 12, c.1 del D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; pertanto, si ritiene sia possibile attribuire agli impianti fotovoltaici il carattere di "*interesse pubblico*";
- ✓ dalla documentazione prodotta, tuttavia, non è possibile accertare la condizione di "*non altrimenti localizzabile*" in quanto non è supportata da specifica dichiarazione resa dall'Ente territorialmente competente sulla base di oggettive motivazioni tecniche;
- ✓ in riferimento agli interventi in progetto, ivi compresi quelli di stabilizzazione dei versanti, la documentazione progettuale, in uno con lo studio di compatibilità geologica, sebbene individui scenari di dissesto (cfr. Carta Geomorfologica; Carta della Stabilità) coerenti con gli scenari di franosità definiti dal PsAI, non risulta del tutto esaustiva rispetto ai contenuti e alle finalità del sopra citato studio di compatibilità geologica (art. 51 delle N.A. del PsAI) in quanto:
 - a) le indagini geognostiche assunte a riferimento (n. 2 sondaggi a c.c.; n. 2 indagini penetrometriche leggere; n. 2 MASW) condotte in aree ascrivibili ad ambiti di *crinale o ripiano intermedio* non interessate da fenomeni di dissesto (cfr. Carta geomorfologica), non sono da ritenersi esaustive e rappresentative per la

definizione del modello geologico-tecnico dell'intero ambito di intervento, con particolare riferimento agli ambiti di pendio in frana e alle aree con *Alta propensione all'instabilità* (cfr. Carta geomorfologica; Carta della Stabilità);


- b) non risulta oggettivata la “relazione funzionale” tra gli interventi di stabilizzazione dei pendii in progetto ed i fenomeni di dissesto individuati nello studio geologico attraverso:
- analisi geomorfologica di dettaglio dei fenomeni di frana circa: i) i caratteri cinematici ed evolutivi (tipo di movimento; stato di attività; distribuzione di attività; tendenza evolutiva; cause; vettori spostamento; azimuth; ecc...); ii) l'individuazione e mappatura dell'intero ambito di frana nonché dei suoi differenti elementi costitutivi (nicchia; corpo/cumulo; coronamento; scarpata di frana; ecc...), qualora riconoscibili; iii) l'individuazione e mappatura dell'ambito di possibile evoluzione;
 - sezioni geologico-tecniche di dettaglio, nello stato di fatto e di progetto, estese a tutti gli ambiti di frana/dissesto (in senso longitudinale) e al loro ambito geomorfologico significativo (sistema: crinale-pendio-fondovalle locale), dalle quali si evincono i rapporti esistenti tra gli interventi in progetto (interventi di stabilizzazione; strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici), l'assetto litostrutturale e stratigrafico del pendio (litologia; giacitura della stratificazione; ecc...), l'andamento delle superfici di rottura/scorrimento dei fenomeni franosi nonché la posizione della superficie piezometrica (anche se temporanea). Dette sezioni andranno elaborate anche per gli ambiti ad *Alta propensione all'instabilità* individuate nella Carta della Stabilità e interessati dall'impianto fotovoltaico in progetto;
 - esplicitazione dei risultati delle indagini, dati, analisi ed elaborazioni che hanno condotto all'individuazione delle superfici di rottura/scorrimento dei fenomeni franosi;
 - specifiche analisi numeriche di stabilità del pendio in corrispondenza di sezioni geotecniche congruenti le suddette sezioni geologico-tecniche, in condizioni ante e post-operam, estese all'intero ambito di pendio in frana e alle aree ad alta propensione all'instabilità, condotte anche sulle “reali” superfici di scorrimento, in condizioni di resistenza al taglio residua e tenendo in conto il potenziale sviluppo di pressioni interstiziali (anche temporanee) all'interno degli orizzonti litologici sovrastanti il substrato argilloso, come previsto anche dalle vigenti NTC 2018 che, qualora non sia possibile la valutazione delle pressioni interstiziali, prescrivono di condurre le verifiche di sicurezza assumendo le condizioni più sfavorevoli che ragionevolmente si possono prevedere (in assenza di monitoraggio delle pressioni interstiziali, in uno con le precipitazioni atmosferiche - ovvero di una specifica analisi numerica sulla circolazione idrica sotterranea connessa all'andamento delle precipitazioni - non è possibile escludere lo sviluppo di pressioni neutre, specie in concomitanza di eventi pluviometrici prolungati e/o intensi). A riguardo, si rappresenta che l'unica analisi di stabilità condotta (cfr. Studio geologico e di compatibilità idrogeologica) non risulta sufficiente ad oggettivare la stabilità del pendio lungo la sezione prescelta poiché: i) non vengono forniti i tabulati di calcolo necessari per risalire al modello geotecnico del pendio e al modello di calcolo assunti a riferimento (pressioni interstiziali; valore dell'azione sismica; griglia dei centri; valori (o range) di F_s per le superfici analizzate; ecc...); ii) l'orientamento (S-N) della sezione non è da considerarsi rappresentativo del tratto di pendio in esame in quanto non longitudinale e in asse al fenomeno di frana ivi presente, oltre a non essere riferito alla linea di massima pendenza che nel settore di pendio in questione presenta un'orientazione SE-NW; iii) non viene esplicitato, tra quelli citati (FELLENIOUS, 1927; BISHOP, 1955; JANBU, 1967; BELL, 1968), il metodo di analisi all'equilibrio limite utilizzato e le motivazioni della scelta del metodo utilizzato; iv) non vengono esplicitati i dati e le analisi che hanno condotto ad individuare quale coefficiente di sicurezza del pendio il valore di 1.3 assunto a riferimento;
- c) in merito agli interventi di stabilizzazione dei pendii, la documentazione progettuale non è supportata dal piano di manutenzione e dal piano di monitoraggio per il controllo e l'efficacia degli interventi;
- d) i pannelli fotovoltaici in progetto interferiscono con ambiti territoriali individuati come “*Area di rispetto colatoi naturali*” (cfr. elab. EL.9.3-Planimetria degli interventi di consolidamento).

La tipologia degli interventi di stabilizzazione dei pendii previsti in progetto è da ritenersi congruente con gli scenari di dissesto (frana tipo scorrimento e/o colamento; deformazioni lente superficiali) individuati dal PsAI e confermati nello studio geologico a supporto della progettazione.

Per tutto quanto sopra, qualora l'impianto fotovoltaico in epigrafe sia motivatamente ascrivibile a quelli consentiti ai sensi dell'art.49, comma 5 delle N.A. del PsAI, la scrivente Autorità di bacino distrettuale esprime, per i soli aspetti di propria competenza nell'ambito della procedura, *parere favorevole* con la prescrizione di delocalizzare dei pannelli ricadenti nelle aree di rispetto dei colatoi naturali e che la progettazione (anche nelle successive fasi) sia integrata e verificata con gli approfondimenti e le analisi di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c).

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Genaro Capasso



Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera CORBELLI

